

Delibera n. 201/2023

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 100/2023 nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo 129/2015, per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

L'Autorità, nella sua riunione del 21 dicembre 2023

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 (di seguito: decreto legislativo n. 129/2015);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015, e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);
- VISTA** la delibera n. 100/2023, del 31 maggio 2023, notificata con prot. ART n. 18856/2023, di pari data, con cui è stato disposto l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito anche: GNV o la Società), ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in relazione ai fatti descritti nel reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 25817/2022, del 7 dicembre 2022, con

riferimento al viaggio da Genova a Porto Torres da svolgersi il 28 agosto 2022, con orario di partenza programmato alle ore 01:30 e arrivo programmato alle ore 15:15;

RILEVATO

che, nelle more del procedimento, la Società non ha esercitato i propri diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa, non trasmettendo memorie difensive, né chiedendo di essere audita innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

VISTA

la nota prot. ART n. n. 44216/2023, del 15 settembre 2023, con cui è stata formulata, alla Capitaneria di porto di Genova, una richiesta istruttoria;

VISTA

la nota di riscontro della Capitaneria di porto di Genova acquisita agli atti con prot. ART n. 44790/2023, del 18 settembre 2023;

VISTE

le risultanze istruttorie relative al presente procedimento comunicate alla Società, con nota prot. ART n. 54862/2023, del 12 ottobre 2023, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio;

VISTA

l'istanza di audizione finale, acquisita agli atti con prot. ART n. 58105/2023, del 23 ottobre 2023, in cui la Società ha, altresì, *“propo[sto], a fronte dei disagi procurati in tale evento, per i Passeggeri del viaggio di cui sopra, il riconoscimento del 25% per la compensazione economica, oltre ad un buono sconto del 30% del prezzo del biglietto per un prossimo viaggio”*;

VISTA

la nota prot. ART n. 59605/2023, del 26 ottobre 2023, con cui GNV è stata convocata in audizione finale;

VISTI

il verbale dell'audizione del 20 novembre 2023 e i relativi allegati, acquisiti agli atti con prot. ART n. 69606/2023, del 22 novembre 2023, nel corso della quale la Società si è ulteriormente difesa nel merito e alla stessa sono state formulate richieste di chiarimenti e, in particolare, GNV ha rappresentato che:

- *“con riferimento al viaggio [...] per cui è procedimento, [...] come era stato inizialmente rappresentato nel corso della preistruttoria, in effetti, la nave aveva accumulato ritardo nei viaggi precedenti ed era già stata trasmessa una comunicazione via SMS ai passeggeri, informandoli del fatto che il viaggio era stato rischiodato con una posticipazione della partenza in misura inferiore ai 90 minuti”*;
- *“[t]ale ritardo, durante le fasi commerciali e le operazioni di sbarco, si è protratto ulteriormente rispetto alla rischiodazione e la Società non ha elementi per affermare che siano state inviate comunicazioni mediante SMS ai passeggeri, in quanto questi ultimi erano già stati imbarcati e hanno, pertanto, ottenuto le informazioni relative all'aumentare del ritardo direttamente a bordo”*;
- *“[i]l ritardo complessivo alla partenza è stato di circa 140 minuti, ma rispetto alla rischiodazione, il ritardo è stato inferiore a 90 minuti”*;

- “[p]er il viaggio per cui è procedimento, inoltre, non sarebbe stata possibile alcuna rischedulazione, in quanto si trattava di una partenza notturna e la nave su cui doveva effettuarsi il viaggio era la stessa che, nel corso della giornata, ha effettuato successivi viaggi di andata e ritorno. Pertanto, non sarebbe stato possibile offrire alcuna forma di riprotezione ai passeggeri, ad eccezione della rinuncia al viaggio, soluzione che, però, con persone e veicoli già imbarcati, non sarebbe stata praticabile, perché sarebbe risultata di maggior pregiudizio nei confronti dei passeggeri, considerato che sarebbe stato eventualmente necessario procedere allo sbarco di veicoli stivati nel garage della nave”;
- “la Società da diverso tempo ha posto in essere delle procedure di organizzazione interna che consentono di informare e assistere i passeggeri in caso di ritardo nonché di mitigare le conseguenze che ne derivano, con delle procedure che permettono di monitorare e gestire anche le emergenze che dovessero verificarsi nella gestione di questa modalità di trasporto, che presenta delle peculiarità specifiche per quanto riguarda l’organizzazione dei trasporti alternativi”;
- “[i]l check-in è stato aperto il giorno 27.8.2022 alle ore 13:31 e chiuso alle ore 03:36 del 28.8.2022”;
- “[l]e operazioni di imbarco sono iniziate alle ore 03:10 del 28.2.2022 e concluse alle ore 03:50”;
- “[a]i Passeggeri interessati, coerentemente a quanto indicato nella domanda di audizione datata 23.10.2023, è stato trasmesso messaggio individuale sms ai fini del rimborso del 25% del prezzo del biglietto a titolo di compensazione economica e riconoscimento di voucher sconto del 30% per prossima prenotazione viaggio”;

VISTA

la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alle contestate violazioni ed in particolare che:

1. l’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 stabilisce che “[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”;
2. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 129/2015, prevede che “[i]l vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”;

3. con riferimento al caso di specie, sulla base della documentazione in atti, risulta che gli orari programmati di partenza e arrivo del viaggio da Genova a Porto Torres del 28 agosto 2022 erano, rispettivamente, ore 01:30 ed ore 15:15 del medesimo giorno, mentre gli orari effettivi sono stati ore 03:50 ed ore 17:40 (cfr. prott. ART n. 2415/2023, del 16 febbraio 2023, e n. 11968/2023, del 27 aprile 2023);
4. il ritardo alla partenza è conseguenza della circostanza che la M/N GNV Blu, in servizio sulla tratta Genova - Porto Torres, ha accumulato, a partire dal 26 agosto 2022, una serie di ritardi, dovuti a disposizioni della Capitaneria di porto e successivamente anche a *“prolungate operazioni commerciali”*, che *“hanno reso necessaria la rischedulazione dei viaggi successivi, ivi compreso il Genova Porto Torres del 28/08/2022”*, come indicato dalla Società durante la fase preistruttoria (cfr. prot. ART n. 2415/2023);
5. riguardo al viaggio *de quo*, l'estratto del giornale nautico riporta: *“[a]lle 03:50 [...] con portelloni e portelli di murata chiusi, con porte stagne chiuse, si parte per P. Torres”* (cfr. prot. ART n. 11968/2023);
6. GNV ha riferito che i passeggeri sono stati informati della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti con apposito sms inviato in data 27 agosto 2022 alle ore 13:15. Nello specifico, in base alla documentazione prodotta dalla Compagnia, tale messaggio riportava quanto segue: *“[c]ambio operativo. Caro cliente, GNV Le comunica che, causa ritardo accumulato sulla tratta, la partenza GENOVA - P.TORRES del 28/08/22 ore 01:30 è stata posticipata alle ore 02:55. L'arrivo è previsto alle ore 16:40 del 28/08/22. Presentazione al check-in ore 22:30 del 27/08/22”* (cfr. 2415/2023);
7. circa l'ulteriore ritardo maturato alla partenza, da un lato, il reclamante ha lamentato di non aver ricevuto ulteriori informazioni oltre al messaggio sms del 27 agosto alle ore 13:15 (cfr. prot. ART n. 25817/2022) e, dall'altro, la Compagnia ha ammesso che *“il Commissario di Bordo non ha ritenuto di procedere ad ulteriori aggiornamenti, in quanto la nave era ormai prossima alla partenza, con ritardo, ma nel limite dei novanta minuti”* (cfr. prot. ART n. 11968/2023);
8. anche nel corso dell'audizione finale, la Società ha confermato di non avere *“elementi per affermare che siano state inviate comunicazioni mediante SMS ai passeggeri, in quanto questi ultimi erano già stati imbarcati e hanno, pertanto, ottenuto le informazioni relative all'aumentare del ritardo direttamente a bordo”*, a seguito dell'avvio delle operazioni di imbarco, iniziate alle ore 03:10 e concluse alle ore 03:50 (cfr. prot. ART n. 69606/2023);
9. conseguentemente, sulla base delle evidenze agli atti, GNV non risulta aver fornito ai passeggeri informazioni aggiornate sul ritardo ai sensi del citato articolo 16, in quanto, pur avendo inviato, alle ore 13:15 del giorno prima della partenza, una comunicazione con la quale si annunciava un ritardo e si indicavano i nuovi orari di partenza e di arrivo previsti, a fronte dell'ulteriore ritardo maturato (partenza effettivamente avvenuta alle ore 3:50, anziché alle

ore 2:55 come preannunciato), la Società non risulta aver fornito *“quanto prima”* ai passeggeri aggiornamenti né circa il prolungarsi del ritardo, né circa i nuovi orari di partenza e di arrivo previsti;

10. infatti, in considerazione dei tempi tecnici necessari per le preliminari operazioni di sbarco di 1.281 passeggeri del viaggio precedente e di imbarco di 423 passeggeri con autovetture al seguito (cfr. prot. ART n. 44790/2023), l'ulteriore posticipazione della partenza era prevedibile sin dal momento dell'approdo della nave nel porto di Genova, avvenuto alle ore 2:15, e, pertanto, già da tale momento poteva, e doveva, essere fornito l'aggiornamento sull'aumentare del ritardo ai passeggeri; questi ultimi, invece, ne venivano a conoscenza, a tutto voler concedere, solo una volta a bordo e, quindi, dopo le ore 03:10 (cfr. prot. ART n. 69606/2023), di talché l'informazione non è stata fornita ai passeggeri *“quanto prima”*;
11. in ogni caso, le informazioni diramate a bordo non avrebbero potuto giovare ai passeggeri che ancora attendevano l'imbarco in banchina;
12. l'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 stabilisce che *“[q]uando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”*;
13. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 129/2015, prevede che *“[i]l vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”*;
14. con riferimento al caso di specie, sulla base della documentazione in atti, risulta che il viaggio da Genova a Porto Torres del 28 agosto 2022, che, secondo quanto indicato sul biglietto, sarebbe dovuto partire alle ore 1:30, ha subito un ritardo, rispetto all'orario di partenza previsto nel contratto di trasporto, di oltre 90 minuti, essendo effettivamente partito alle ore 03:50 (cfr. prot. ART n. 11968/2023);
15. in proposito, GNV si è limitata ad affermare che *“[n]ella comunicazione di cambio operativo, non è stata offerta immediatamente la scelta tra trasporto alternativo ed il rimborso del prezzo del biglietto, in quanto lo scostamento orario era inferiore a 90 minuti”* (cfr. prot. ART n. 2415/2023);
16. nel corso dell'audizione finale, la Società ha, inoltre, rappresentato che *“[i]l ritardo complessivo alla partenza è stato di circa 140 minuti, ma rispetto alla rischilazione, il ritardo è stato inferiore a 90 minuti”* e che *“[p]er il viaggio per cui è procedimento, inoltre, non sarebbe stata possibile alcuna*

rischedulazione, in quanto si trattava di una partenza notturna e la nave su cui doveva effettuarsi il viaggio era la stessa che, nel corso della giornata, ha effettuato successivi viaggi di andata e ritorno. Pertanto, non sarebbe stato possibile offrire alcuna forma di riprotezione ai passeggeri, ad eccezione della rinuncia al viaggio, soluzione che, però, con persone e veicoli già imbarcati, non sarebbe stata praticabile, perché sarebbe risultata di maggior pregiudizio nei confronti dei passeggeri, considerato che sarebbe stato eventualmente necessario procedere allo sbarco di veicoli stivati nel garage della nave” (cfr. prot. ART n. 69606/2023);

17. le difese di GNV non colgono nel segno, perché la fattispecie tutelata dall’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 valorizza la “ragionevole prevedibilità” del protrarsi del ritardo, quale elemento di conoscenza che un diligente operatore del settore non può non avere, in considerazione delle ordinarie tempistiche normalmente occorrenti per le operazioni di sbarco ed imbarco, che precedono la partenza della nave;
18. al riguardo, risulta che “[d]opo la partenza da Porto Torres, alle ore 12:46 del 27/08 il Comandante trasmetteva ETA a Genova per le ore 01:15 del giorno 28/08 a seguito di ciò viene effettuata variazione operativa e informative pax [...] per ri-schedulare la successiva partenza da Genova e arrivo a Porto Torres per via dell’accumulato ritardo” (cfr. prot. ART n. 2415/2023). Tuttavia, l’attracco presso il porto di Genova è effettivamente avvenuto soltanto alle ore 02:15 (cfr. prot. ART n. 44790/2023);
19. il vettore, quale professionista operante nel settore del trasporto marittimo e, dunque, conoscitore delle relative dinamiche sottese, avrebbe potuto ragionevolmente prevedere, quantomeno all’arrivo al porto di Genova, che il servizio delle ore 01:30 seppur riprogrammato per le ore 02:55 (e, quindi, già posticipato di 85 minuti), avrebbe comunque subito un ulteriore differimento alla partenza che, aggiunto a quello dovuto alla riprogrammazione del servizio, avrebbe comportato un ritardo complessivamente superiore a novanta minuti; ed invero nel caso di specie, la nave dopo le ordinarie operazioni di sbarco e di imbarco è partita alle ore 03:50 e quindi con 140 minuti di ritardo rispetto all’orario di partenza originariamente previsto;
20. conseguentemente, sulla base delle evidenze agli atti, GNV, a fronte di un ritardo alla partenza prevedibilmente superiore a novanta minuti rispetto all’orario iniziale delle 1:30 – stante l’orario di approdo della nave nel porto di Genova (ore 2:15) e alla luce dei tempi tecnici necessari per procedere allo sbarco di 1.281 passeggeri, nonché all’imbarco di 423 passeggeri (cfr. prot. ART n. 44790/2023), oltre che delle autovetture, iniziato solo alle 3:10 (cfr. prot. ART 2415/2023) – e prolungatosi fino a raggiungere i 140 minuti – non risulta aver offerto ai passeggeri l’indicata scelta tra le alternative previste dalla disposizione *de qua*;
21. al riguardo, non valgono ad escludere la sussistenza della violazione le argomentazioni difensive della Società relative al fatto che non sarebbero

state possibili alternative rispetto alla rischedulazione offerta, in quanto i passeggeri avrebbero potuto, quantomeno, decidere di rinunciare al viaggio e, sotto tale profilo, la scelta sulla effettiva convenienza della continuazione del viaggio rientra nell'esclusiva sfera di autodeterminazione dei singoli passeggeri che debbono, però, essere posti nella condizione di poterla effettuare; inoltre, un'eventuale rinuncia al viaggio non sarebbe stata impraticabile, a differenza di quanto affermato dalla Società, poiché la relativa scelta avrebbe potuto - e dovuto - essere concessa già nel momento in cui era meramente prevedibile che il ritardo alla partenza avrebbe superato i 90 minuti, peraltro effettivamente maturato alle ore 3:00, quando non era ancora iniziato l'imbarco dei passeggeri e dei loro veicoli;

22. infine, nemmeno rileva che il ritardo alla partenza sia stato inferiore a 90 minuti rispetto a quanto previsto in sede di rischedulazione, poiché tale soglia deve essere determinata con decorrenza dall'orario di partenza originariamente previsto nel contratto di trasporto;

RITENUTO

pertanto, di accertare, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 e di procedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, rispettivamente, dagli articoli 13 e 12 del decreto legislativo n. 129/2015;

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione delle sanzioni e in particolare che:

1. la determinazione delle sanzioni da irrogare alla Società per le violazioni accertate deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 129/2015, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*, nonché delle linee guida adottate dall'Autorità;
2. con riferimento alla violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, al fine di determinare l'importo base della sanzione, occorre considerare la rilevanza sia della lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata sia delle conseguenze della violazione, avvenuta in orario notturno e protrattasi per un esteso lasso di tempo, poiché, conformemente a quanto indicato nel considerando n. 12 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, il diritto all'informazione dei passeggeri, specie nel caso di perturbazioni del servizio, è funzionale all'organizzazione delle fasi successive del viaggio, nonché all'esercizio degli ulteriori diritti previsti dal medesimo Regolamento; parimenti, rileva la circostanza che la violazione abbia coinvolto tutti i 423 passeggeri che sarebbero dovuti partire (cfr. prot. ART n. 44790/2023); tuttavia, allo scopo di correttamente quantificare la sanzione, si deve, altresì,

- tenere conto che la Società ha effettuato degli annunci relativi al ritardo a bordo, per quanto non sia possibile, per le ragioni di cui sopra, ritenerli idonei ad escludere la sussistenza della violazione;
3. sussiste la reiterazione, in presenza di una violazione della stessa indole, di cui alla delibera n. 56/2023, del 23 marzo 2023;
 4. quanto alle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, rileva che GNV abbia offerto ai passeggeri il riconoscimento di una compensazione economica pari al 25% del costo del biglietto e di un buono sconto del valore del 30% per un prossimo viaggio (cfr. prott. ART nn. 58105/2023 e 69606/2023);
 5. in relazione alle condizioni economiche della Società, dal bilancio risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2022, pari ad euro 611.930.054 ed una perdita di euro 125.729.175;
 6. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
(i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 1.200,00 (milleduecento/00); (ii) applicare sul predetto importo base una maggiorazione pari a euro 240,00 (duecentoquaranta/00) per la reiterazione della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 300,00 (trecento/00) in considerazione delle condizioni economiche e di ulteriori euro 240,00 (duecentoquaranta/00) per le successive azioni poste in essere per attenuare le conseguenze della violazione; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 900,00 (novecento/00);
 7. con riferimento alla violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, al fine di determinare l'importo base della sanzione, è opportuno considerare la rilevanza sia del bene giuridico protetto dalla norma violata sia delle conseguenze della violazione, poiché, conformemente a quanto indicato nel considerando n. 13 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in caso di perturbazioni del servizio, il vettore dovrebbe attivarsi per ridurre gli inconvenienti subiti dai passeggeri, anche offrendo loro la possibilità – negata nel caso di specie - di scegliere autonomamente fra la prosecuzione del viaggio o la rinuncia dietro rimborso del biglietto; parimenti, rileva la circostanza che la violazione abbia coinvolto tutti i passeggeri che sarebbero dovuti partire;
 8. sussiste la reiterazione, in presenza di tre violazioni della stessa indole, di cui due accertate, rispettivamente, in relazione all'evento 12 agosto 2021 ed all'evento 18 agosto 2021, con delibera n. 104/2022, del 23 giugno 2022, e la terza con delibera n. 56/2023, del 23 marzo 2023;
 9. quanto alle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, rileva che GNV abbia offerto ai passeggeri il riconoscimento di una compensazione economica pari al 25% del costo del biglietto e di un buono sconto del valore del 30% per un prossimo viaggio (cfr. prott. ART nn. 58105/2023 e 69606/2023);

10. in relazione alle condizioni economiche della Società, dal bilancio risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2022, pari ad euro 611.930.054 ed una perdita di euro 125.729.175;
11. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
 - (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);
 - (ii) applicare sul predetto importo base una maggiorazione pari a euro 1.050,00 (millecinquanta/00) per la reiterazione della violazione;
 - (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 875,00 (ottocentosestantacinque/00) in considerazione delle condizioni economiche e di ulteriori euro 700,00 (settecento/00) per le successive azioni poste in essere per attenuare le conseguenze della violazione;
 - (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 2.975,00 (duemilanovecentosettantacinque/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all'irrogazione delle sanzioni nella misura di:

1. euro 900,00 (novecento/00), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
2. euro 2.975,00 (duemilanovecentosettantacinque/00), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., con riferimento al viaggio da Genova a Porto Torres da svolgersi il 28 agosto 2022, con orario di partenza programmato alle ore 01:30 e arrivo programmato alle ore 15:15:
 - i. dell'articolo articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, in quanto la Società non risulta aver fornito ai passeggeri informazioni aggiornate sul ritardo, poiché pur avendo inviato, alle ore 13:15 del giorno prima della partenza, una comunicazione con la quale si annunciava un ritardo e si indicavano i nuovi orari di partenza e di arrivo previsti, a fronte dell'ulteriore ritardo maturato, non risulta aver fornito "*quanto prima*" ai passeggeri aggiornamenti né circa il prolungarsi del ritardo, né circa i nuovi orari di partenza e di arrivo previsti;
 - ii. dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, in quanto la

Società, a fronte di un ritardo alla partenza prevedibilmente superiore a novanta minuti rispetto all'orario iniziale e prolungatosi fino a raggiungere i 140 minuti, non risulta aver offerto ai passeggeri l'indicata scelta tra le varie alternative previste dalla disposizione *de qua*;

2. per le violazioni di cui al punto 1, sono irrogate nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., rispettivamente, le sanzioni pecuniarie:
 - i. di euro 900,00 (novecento/00), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129;
 - ii. di euro 2.975,00 (duemilanovecentosettantacinque/00), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129;
3. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "*Servizi on-line PagoPA*" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "*sanzione amministrativa delibera n. 201/2023*";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Grandi Navi Veloci S.p.A., è comunicata al reclamante ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 21 dicembre 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)